

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

\* \* \* \*

Ricorre **MARIA TERESA GIORDANO**, nata a Cosenza (CS), il 11/06/1976, residente in Cosenza (CS), via Medaglie d'Oro, 53, C.F. GRDMTR76H51D086Y, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'**Avv. Valerio Girani** del Foro di Forlì, con studio in Forlì, Corso Mazzini 83, C.F. GRNVLR69L01D704V, fax 0543.36317, pec [valerio.girani@ordineavvocatiforlicesena.eu](mailto:valerio.girani@ordineavvocatiforlicesena.eu), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'**Avv. Piernicola Galli** Via Cisalpina n. 36 Reggio Emilia C.F. GLLPNC64T26H223I,

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro- tempore, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro – tempore, C.F. 80062970373;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO XVI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA** in persona del Dirigente pro – tempore, C.F. 80062970373;

- Resistenti -

**e nei confronti di**

- **De Angelis Tiziana**, nata il 11/11/1970 (NA), residente in Correggio (RE), Via Nilde Lotti n. 2, C.F. DNGTZN70S51F839Q;
- **Arabia Monica**, nata il 01/04/1975 (KR), residente in Cutro (KR), via Nazionale c/o Esso snc, C.F. RBAMNC75D41D122J.

- Controinteressati -

**PER IL RICONOSCIMENTO,**

**previa disapplicazione**

del D.M. 44/11 e del D.M. 47/11,

della graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento scuola infanzia,

come risultante dalla sua pubblicazione del 6/8/2011 e correzione del 22/07/2012

e del 7.8.2013 (ALL. 1), e della graduatoria provinciale definitiva per nomine

a tempo determinato scuola infanzia, come pubblicata il 6/8/2011 e poi

corretta il 22/07/2012 ed il 7.08.2013 (ALL. 2), tutte dell'Ufficio Scolastico

Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la

Provincia di Reggio Emilia **per la scuola infanzia e relative al triennio**

**2011/2014,**

e per quanto occorrer possa, del decreto prot. 10275/C7c del 8.8.2011 (ALL. 3),

con il quale sono state pubblicate le suddette graduatorie e, per quanto occorrer

possa, dei decreti prot. n. 6446 C7 del 25.7.2012 e n. 7427/C7 del 8.8.2013

(ALL.TI 4 A e B) con i quali sono state apportate ultime modifiche e/o rettifiche ,

tutti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI,

Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia,

di tutti i suddetti decreti, anche nella parte in cui richiamano l'elenco esclusi e

dal medesimo elenco esclusi pubblicato a partire dal 6/8/2011 (ALL. 5), con il

quale è stata disposta l'esclusione della Giordano Maria Teresa dalle graduatorie

ad esaurimento per la scuola infanzia della Provincia di Reggio Emilia,

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare

referimento, per quanto occorrer possa, al D.M. 42/09 e di ogni altro

provvedimento e atto,

## **del DIRITTO**

della ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento ed in quella per nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia per la scuola infanzia, nella posizione e con punti a lei spettanti;

### **Premesso che**

**A)** La prof. **MARIA TERESA GIORDANO** è docente di scuola dell'Infanzia a seguito di Concorso Ordinario per Titoli ed Esami indetto con D.D. 02/04/99, cl. conc. EEEE.

**B)** La ricorrente, a far data dall'a.s. 2000/2001, veniva regolarmente inserita nelle relative graduatorie permanenti scuola infanzia per la Provincia di Cosenza, ove è rimasta fino al 2002 e, così, come meglio si dirà, per i successivi aggiornamenti, compreso il 'passaggio' delle graduatorie da *"permanenti"* a quelle *"ad esaurimento"*.

**C)** Nell'a.s. 2002/2003, la prof. Giordano decideva di trasferirsi dalla provincia di Cosenza, trasferendo anche il proprio nominativo nelle graduatorie di Bergamo per poi rientrare in quelle di Cosenza nell'a.s. 2005/2006.

**D)** Nell'anno 2007, a causa di un'errata informazione da parte del personale dell'Ufficio Scolastico di Cosenza, secondo il quale l'aggiornamento doveva essere fatto solamente dal personale che ne aveva interesse per aver prestato servizio (dunque per l'aggiornamento del punteggio), avendo mantenuto gli stessi punti degli anni passati, decideva di non presentare alcun aggiornamento.

E) Nel frattempo con D.M. n. 44 del 12.05.2011, il Ministero dell'Istruzione disponeva l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2011/2014.

F) L'odierna ricorrente, nel frattempo trasferitasi nella provincia di Reggio Emilia, con richiesta del 31.5.2011 presentava domanda per il reinserimento/aggiornamento/trasferimento della propria posizione dalla Provincia di Cosenza nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, ai sensi del c. 1-bis, art. 1 della legge 04 Giugno 2004 n. 143 (**ALL. 6**);

G) Sennonché, con **decreto prot. n. 10275/C7c del 8.8.2011 e relativo elenco esclusi del 6/8/2011**, veniva disposta l'esclusione della Giordano Maria Teresa dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola infanzia della Provincia di Reggio Emilia.

H) Sennonché, alla luce dell'intervenuto trasferimento a Reggio Emilia e con essa la già citata ripresa del servizio, l'insegnante Giordano ha avuto interesse al reinserimento in graduatoria, avendone peraltro tutto il diritto.

I) In particolare, l'insegnante sarebbe dovuta essere trasferita da Cosenza a Reggio Emilia nella graduatoria di cui si discute a partire dalla **posizione 435 con punti 19**, così come confermato dall'elenco degli esclusi di cui sopra decreto nel quale risulta il predetto punteggio attribuito alla medesima (**ALL. CIT.** ).

L) Come evidenziato in epigrafe, entrambe le **graduatorie provinciali ad esaurimento** (per le nomine in ruolo e per i contratti a tempo determinato) venivano pubblicate il 6/8/2011, con successive correzione del 22/07/2012 e del 7.8.2013, come da **decreti prot. n. 10275/C7c del 8.8.2011, prot. n. 6446 C7**

del 25.7.2012 e prot. n. 7427/C7 del 8.8.2013, tutti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia,

M) La decisione adottata dal Dirigente dell'ATP di Reggio Emilia di escludere la prof. Giordano è da considerarsi, come in effetti lo è, del tutto illegittima in particolare perché assunto in palese violazione della normativa di settore vigente;

N) A ciò di aggiunga anche il fatto che l'Amministrazione scolastica di Reggio Emilia, attingendo dalle suddette graduatorie, procede all'individuazione dei docenti sia per gli incarichi a tempo indeterminato ('nomine in ruolo') sia per quelli annuali ('supplenze lunghe'), per l'a.s. 2013/2014 e così farà in futuro a seguito dei successivi aggiornamenti.

Dunque, vi è interesse ad accertare il proprio diritto anche in vista dei successivi 'aggiornamenti' delle graduatorie e conseguenti 'chiamate', avendo peraltro svolto diversi incarichi, seppur di supplenza breve, che le danno il diritto ad ulteriori aggiornamenti nel punteggio.

O) Per tutto quanto sopra, vi è, quindi, un evidente interesse della ricorrente – *riservandosi fin d'ora di richiedere eventuale provvedimento 'cautelare' ex art. 700 cpc* -, e vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo al lavoro fin qui leso dall'Amministrazione scolastica con i provvedimenti e/o comportamenti di cui si discute.

Tutto ciò premesso,

**osserva:**

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inclusa, o meglio reinserita, nelle graduatorie in contestazione.

## NEL MERITO:

### SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

La giurisdizione in materia appartiene inequivocabilmente al Giudice Ordinario.

Anche in materia di graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento ex l. 296/2006 (art. 1 c. 605), la Suprema Corte ha poi ampiamente chiarito che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

*“In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili – né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo)”* (Cassazione civile, sez. un. , 28/07/2009. N. 17466).

*“In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al*

collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa a oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Tali principi trovano applicazione anche qualora non si controverta sul cosiddetto scorrimento della graduatoria, ma sul diritto all'assunzione di colui che vi si trovi in essa utilmente collocato, non venendo in questione atti autoritativi ed essendo espressamente prevista l'inclusione nella giurisdizione dell'a.g.o. delle controversie relative all'assunzione del personale appartenente al pubblico impiego privatizzato" (Cassazione Civile, sez. un., 16/06/2010, n. 14496).

"Sussiste la giurisdizione ordinaria in tema di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano, tenuto conto della situazione giuridica protetta, della natura dell'attività esercitata dall'amministrazione e dell'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto. In siffatte ipotesi, infatti, si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio, trattandosi di atti gestori del rapporto di impiego pubblico a seguito di una già avvenuta instaurazione del rapporto lavorativo; d'altra parte, non è configurabile in siffatte ipotesi una procedura concorsuale diretta alla assunzione in un lavoro

*pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione amministrativa” (CdS VI Sez. n. 4241/2012).*

## **SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE**

### **AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA**

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di REGGIO EMILIA, alle quali l'amministrazione scolastica attinge per i contratti a tempo indeterminato (c.d. '**nomine in ruolo**') sia per i contratti a tempo determinato (c.d. '**supplenze**') degli insegnanti della scuola elementare.

Il **D. Lgs. 297/1994 all'art. 401** prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'**inserimento** dei docenti che avessero superato le prove dell'ultimo concorso regionale per esame e titoli e dei docenti che avessero chiesto il **trasferimento** dalla graduatoria di altra provincia, come nel caso dell'odierna ricorrente.

Inoltre, si prevedeva un **aggiornamento periodico** per coloro che fossero inseriti nelle graduatorie medesime.

Come richiamato in premessa, la sig.ra Giordano ha, nei fatti, chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143**, il suo inserimento nella graduatoria di Reggio Emilia, proveniente da quella di Cosenza, con eventuale contestuale aggiornamento del punteggio.

In effetti, la norma citata, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il**



**reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Sennonchè, il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, con il quale è stata poi disposta proprio l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, **non ha espressamente previsto il 'reinserimento'** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E', dunque, a tale 'omissione' che l'Amministrazione scolastica ha fatto riferimento, determinando l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, valide per il triennio 2011/2014 ?

Si tratta, in tutti i casi, di una decisione errata per i motivi che seguono.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, deve essere 'necessariamente' interpretato nel senso di consentire il reinserimento.

Del resto, la normativa di rango secondario non può certo disciplinare in modo contrario alla normativa di rango superiore.

Occorre, sul punto, svolgere alcuni chiarimenti.

Come già detto, la legge n. 143 del 4 giugno 2004 ha, infatti, previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Tuttavia - ed è questo il punto decisivo nella vicenda - è l'**ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004**, ha stabilire che la cancellazione non ha carattere definitivo in quanto, **A DOMANDA DELL'INTERESSATO**, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è **comunque CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.**

In altri termini, il Legislatore se, da un lato, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, dall'altro, ha limitato tale l'esclusione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

La conseguenza di quanto sopra è evidente.

Una volta venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati) possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Quanto sopra, ai sensi della fonte primaria indicata.

Del resto, è proprio in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 *bis* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso **D.D.G. del 16 marzo 2007**, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, **aveva stabilito,**

**all'art. 1, comma 3, che**, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, **era consentito il reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E', dunque, in tale prospettiva interpretativa che va letto il Decreto Ministeriale 44/2011.

Al contrario, qualora la lettura del D.M. 44/2011 dovesse portare ad un diverso e più restrittivo significato, emergerebbe con tutta evidenza l'illegittimità, nella parte d'interesse, del medesimo Decreto Ministeriale.

Quest'ultimo, infatti, non prevedendo il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, ne determinerebbe un'**esclusione dalle graduatorie contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 1 bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004.**

Si tratta di analoga conclusione alla quale si è giunti in ordine al precedente D.M. 42/2009, con il quale erano state in precedenza disciplinate le modalità di integrazione ed aggiornamento delle medesime graduatorie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, laddove il **TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza 27460 del 21.7.2010**, ha annullato il decreto nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza in graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi.

Si tratta, dunque, di un intervento giurisprudenziale che avvalora una più corretta lettura anche del D.M. 44/2011.

In questo senso si richiama quanto stabilito dal TAR Lazio con la citata sentenza, nella parte in cui esclude il carattere definitivo delle esclusioni dalle graduatorie per mancata conferma di permanenza anche in riferimento ai successivi interventi legislativi che hanno mutato le graduatorie da 'permanenti' ad 'esaurimento'.

In motivazione alla citata sentenza, si osserva, infatti, quanto segue:

*‘Né potrebbe ritenersi .. che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dall'impugnato d.m. n. 42/2009, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.*

*È da aggiungere in proseguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso - come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno ..... consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.*

*Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento,*

*non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.*'' (sent.cit.).

In sintesi, a partire dalla suddetta pronuncia, si può correttamente sostenere che, anche alla luce dell'intervenuta mutazione della natura della graduatoria di cui si discute, ovvero da 'permanente' (e cioè aggiornate periodicamente alle nuove immissione in ruolo) ad 'esaurimento' (ovvero 'chiuse' alle nuove nomine salvo casi particolari), così come intervenuta con l'art. 1 co.605 lett.c della Legge 296/2006, non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento dovendo prevedere comunque *'l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi'*'' (sent. cit.).

Dunque, se, da un lato, le graduatorie sono divenute ad 'esaurimento', cioè sono state chiuse all'ingresso di nuovi docenti abilitati, dall'altro significa che coloro che sono già presenti non debbano necessariamente confermare la loro presenza. In tale caso, dall'eventuale mancata conferma non può certo derivare una unilaterale e definitiva esclusione da parte dell'amministrazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, allora, non è chi non veda l'assoluta illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato in *parte qua*, il quale è, pertanto, meritevole di annullamento e ciò secondo una doppia possibilità di lettura:

- nel primo caso, cioè seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 e 9 della Costituzionale) della normativa di settore, si deve giungere al diretto riconoscimento al 'reinserimento' in graduatoria;

- in tutti i casi, nell'ipotesi d'interpretazione rigida della norma, si deve riconoscere il diritto all'inserimento in graduatoria a seguito di disapplicazione del D.M. perché incompatibile con il quadro normativo di riferimento.

Fin qui i profili di **violazione e comunque errata applicazione della normativa di settori, con eventuale illegittimità del D.M. 44/2011.**

A ciò, si deve anche aggiungere anche la situazione di **'illegittima' ed 'ingiusta' disparità di trattamento della posizione dell'odierna ricorrente rispetto alle particolari categorie di insegnanti per le quali è comunque consentito il nuovo inserimento,** come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.M. 53 del 14.06.2012, con riferimento all'art. 14 comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Sotto questo profilo, risulta ancor più evidente l'ingiusta esclusione dell'insegnante Danila Giordano.

Si tratta, peraltro, di una vicenda che trovato riconoscimento/accoglimento in numerosi Tribunali del Lavoro (tra le tante si vedano **Giudice del Lavoro di Firenze ordinanza 7 dicembre 2011; Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro 27 luglio 2012; Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10.11.2011; Tribunale di Siracusa Sezione Lavoro e Previdenza del 06.03.12; ALL. 7 )** con conseguenti provvedimenti di reinserimento in graduatoria di insegnanti che, come nel caso di specie, erano stati esclusi per non aver confermato la permanenza.

\* \* \*

Per tutto quanto sopra considerato, la prof. Giordano ha il diritto ad essere reinserita nella graduatoria provinciale definitiva di cui si discute a partire dalla **posizione 435 con punti 19.**

Quanto alla graduatoria definitiva provinciale per nomine a tempo determinato, la posizione spettante va individuata a partire dalla posizione 399 con punti 19.

Tutto ciò premesso ed osservato,

la ricorrente MARIA TERESA GIORDANO,  
come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

*che l'Ill.mo Sig. Tribunale di REGGIO EMILIA, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o recava e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 42/09 e del D.M. 44/11, della graduatoria definitiva ad esaurimento e di quella per le nomine a tempo determinato dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la Provincia di REGGIO EMILIA, per la scuola infanzia, pubblicate con decreto prot. 10275/C7c del 8.8.2011, e poi modificate/corrette in autotutela con decreto prot. n. 6446 C7 del 25.7.2012, decreto prot. n. 10275/C7c del 8.8.2011 e decreto prot. n. 7427/C7 del 8.8.2013, con relativo elenco esclusi del 6.8.2011, con i quali è stata disposta l'esclusione dell'insegnante MARIA TERESA GIORDANO dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola infanzia, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia riconoscere il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale ed esaurimento ed in quella per nomine a tempo determinato, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio*

*XVI, Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia per la scuola infanzia per gli a.s. 2011/2014, con l'adozione di ogni conseguente ed ulteriore provvedimento, ed in particolare statuendo l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della docente nelle predette graduatoria ad esaurimento per la scuola infanzia, in terza fascia alla posizione corrispondente al punteggio 19,00, ivi compresa la possibilità di essere individuata quale destinataria di proposte di nomina a tempo indeterminato o determinato, con l'obbligo dell'Amministrazione scolastica, in particolare dell'UPS di Reggio Emilia, di adottare tutti gli atti necessari.*

*Con vittoria di spese.*

*Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sul pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e verte in materia di Pubblico impiego, e che, per i redditi propri della parte ricorrente e dei familiari conviventi come da autocertificazione allegata, va esente dal pagamento del contributo unificato.*

Si producono:

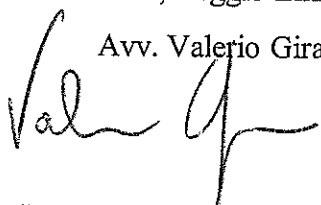
- 1- Copia estratto graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva scuola infanzia, Ufficio scolastico di Reggio Emilia, triennio scolastico 2011/2014;
- 2- Copia estratto graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva per nomine a tempo determinato scuola infanzia, Ufficio scolastico Reggio Emilia, triennio scolastico 2011/2014;
- 3- Copia decreto prot.10275 del 08.08.2011 Ufficio scolastico Reggio Emilia;
- 4/A- Copia decreto prot. 6446 C7 del 25.7.2012 Ufficio scolastico Reggio Emilia;
- 4/B- Copia decreto 7427/C7 del 8.8.2013 Ufficio scolastico Reggio Emilia;
- 5- Copia elenco esclusi graduatorie ad esaurimento Ufficio scolastico Reggio Emilia;



- 6- Domanda per il reinserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia del 31.5.2011;
- 7- Copia Ordinanza Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro 27 luglio 2012; Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10.11.2011; Tribunale di Siracusa Sezione Lavoro e Previdenza del 09.02.12, Tribunale di Rimini Sezione Lavoro 19 novembre 2012;
- 8 - Copia provvedimento dell'Amministrazione Scolastica, tra i tanti, di reinserimento in graduatoria di insegnanti che erano stati esclusi per non aver confermato la permanenza;
- 9- Copia documento d'identità e c.f. della prof. Giordano Maria Teresa;
- 10 - Autocertificazione reddito personale dei familiari conviventi ai fini dell'esenzione dal pagamento del Contributo Unificato.

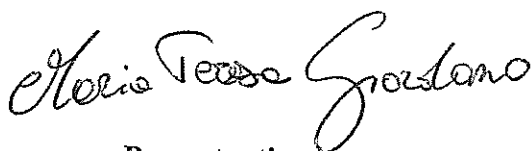
Forlì, Reggio Emilia 6 novembre 2013

Avv. Valerio Girani



La sottoscritta **Giordano Maria Teresa**, dichiarando di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché di aver ricevuto l'informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali agli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, delego a rappresentarmi e difendermi in questo procedimento e in ogni stato e grado dei relativi giudizi, compresa l'esecuzione, l'Avv. **Valerio Girani** del Foro di Forlì conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domanda riconvenzionale, motivi aggiunti, di chiamare in causa terzi, deferire e riferire giuramenti di rito, sottoscrivere atti di appello, di precetto, di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, eleggere domicilio, farsi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e definire ogni rapporto tra le parti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Piernicola Galli, Via Cisalpina n. 36, Reggio Emilia (RE).

**Giordano Maria Teresa**



Per autentica  
Avv. Valerio Girani

